

de Péréfixe, in una lettera pastorale del 7 giugno 1664 dichiarò che per il fatto la Chiesa esigeva bensì la sottomissione di fede, ma però solo una «fede umana e ecclesiastica».¹ Secondo la dottrina cattolica infatti la Chiesa non è soltanto infallibile quando essa decide che questo o quello è da Dio rivelato, ma anche in tutte le decisioni che sono necessarie perch'essa possa esercitare il suo ufficio come maestra infallibile, per esempio quando dichiara che questa o quella traduzione della Sacra scrittura è autentica, che questo o quel libro è eretico. Per l'accettazione di queste decisioni esiste un obbligo di fede, appunto perchè l'infalibilità della Chiesa è dogma e la Chiesa decide in forza della sua infalibilità. Siccome però non è immediatamente rivelato da Dio, questo atto di fede col quale tali decisioni vengono accettate lo si dice un atto di «fede ecclesiastica»;² senonchè Péréfixe colla sua distinzione aveva versato nuovo olio sul fuoco, riuscendo solo a provocare una nuova inondazione di scritti.³

Gl'incessanti disordini indussero ora il re ad invitare il Papa per mezzo del suo ambasciatore in Roma, duca di Créqui, a volere, o dare la conferma pontificia al formulario vescovile, o elaborarne uno del tutto nuovo.⁴ Nel Santo Ufficio di Roma si decise, ora, che colla preghiera del re era caduto l'impedimento principale per il quale prima non si voleva mandare un nuovo formulario, con offesa dei vescovi, nè si voleva confermare il vecchio prescritto senza autorizzazione e con danno del prestigio pontificio.⁵ Il nunzio di Parigi ricevette tre Brevi del 16 dicembre 1664: uno per lui stesso e gli arcivescovi di Parigi e di Aix un secondo per il re, un terzo per i vescovi.⁶ Però le ordinanze papali per la firma del nuovo formulario, non accontentarono del tutto Parigi; il 24 gennaio 1665 il nunzio di Parigi mandò un memoriale, nel quale erano proposte tre modificazioni: non si mandi un semplice Breve, ma una Costituzione che si possa registrare nei parlamenti; si stabilisca per la firma un termine di tre mesi; per le pene dei vescovi riluttanti ci si richiami semplicemente al diritto canonico;⁷ i vescovi si erano infatti lagnati che secondo il Breve il semplice rifiuto della firma portasse con sè la deposizione senza citazione e processo.⁸ Alessandro VII soddi-

¹ [DUMAS] II 8.

² Cfr. sulla differenza tra «fides divina» e «ecclesiastica» CHR. PESCH, *Praelect. dogm.* VIII n. 256.

³ [DUMAS] II 9.

⁴ Annat a Fabri il 14 novembre 1664, *Excerpta* f. 519.

⁵ * Ivi f. 537.

⁶ Ivi 578 ss. Il Breve al re anche nelle *Epist. Alexandri VII* a. IX-X n. 135, Archivio segreto pontificio.

⁷ * *Excerpta* f. 594.

⁸ * Ivi.